



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE CALABRIA

Via Contessa Clemenza n. 1 – 88100 CATANZARO

TEL. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it

e-mail: segreteria@crcalabria.it

Posta Certificata: segreteria@pec.crcalabria.it

tesseramento@pec.crcalabria.it

amministrazione@pec.crcalabria.it

giustiziasportiva@pec.crcalabria.it

Stagione Sportiva 2022/2023

Comunicato Ufficiale n°124 del 7 Marzo 2023

1. DELIBERE CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, riunitasi a Catanzaro il 06 marzo 2023, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.ri:

- Avv. Gianfranco CACIA PRESIDENTE;
- Avv. Fabio IIRITANO COMPONENTE;
- Avv. Carlo ROTUNDO COMPONENTE;

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Angelo Comito.

RECLAMO N. 32 della società F.C.D. CITTA' DI GUARDAVALLE 1975

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 114 del 16.02.2023 (Squalifica Calciatore Sig. Vincenzo ROMEO per CINQUE gare effettive).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Letti gli atti ufficiali e il reclamo;
sentita la reclamante;

RILEVA

Dal rapporto arbitrale, emerge che al 24' minuto del secondo tempo della partita F.C.D. Città di Guardavalle 1975 – A.S.D. Badolato il calciatore Sig. Vincenzo Romeo, a gioco fermo, colpiva un avversario che si trovava a terra con un calcio nella zona del fianco sinistro e, tale evento, è stato assolutamente deliberato ed inferto con un eccesso di violenza da parte del Romeo.

il Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria, letto il rapporto arbitrale, infliggeva al calciatore Sig. Romeo Vincenzo la squalifica per cinque gare effettive.

Avverso tale decisione la società F.C.D. Città di Guardavalle 1975 proponeva reclamo, non contestando i fatti, ma chiedendo una riduzione della squalifica inflitta al proprio tesserato, in quanto frutto di una reazione dovuta all'agonismo sportivo.

Passando al merito della decisione, il ricorso è parzialmente fondato.

Ritiene questa Corte che il comportamento addebitato al calciatore Sig. Vincenzo Romeo sia pienamente qualificabile come condotta violenta, ma appare riconducibile a giustizia ridurre la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo Territoriale a quattro giornate effettive.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale accoglie parzialmente il reclamo e riduce la squalifica al calciatore Sig. ROMEO Vincenzo a QUATTRO gare effettive e dispone accreditarsi il contributo per l'accesso alla giustizia sportiva sul conto della reclamante.

RECLAMO N. 33 della società POL. REAL COSENZA

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n. 22 del 16.02.2023 (Inibizione Dirigente Sig. ESPOSITO Roberto fino al 16.05.2023; Squalifica calciatore Sig. COZZA Elio fino al 16.04.2023; Ammenda € 100,00).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Letti gli atti ufficiali e il reclamo;

RILEVA

Dagli atti ufficiali di gara, emerge che al 30' del secondo tempo alcuni tesserati della società reclamante facevano ingresso, abusivamente, sul terreno di gioco al fine di rivolgere frasi offensive nei confronti del Commissario di Campo e dell'Arbitro; che il dirigente della Società Polisportiva Real Cosenza, Sig. Roberto Esposito, teneva un comportamento offensivo ed irrispettoso nei confronti del Direttore di gara e del Commissario di campo, nonché offendeva l'allenatore avversario e rivolgeva minacce ai tifosi presenti in tribuna; ed, infine, il calciatore Sig. Cozza Elio teneva un comportamento irrispettoso ed offensivo nei confronti del Direttore di gara e del Commissario di campo. Il Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione provinciale di Cosenza, pertanto, comminava alla Società Polisportiva Real Cosenza un'ammenda di euro 100,00 e comminava la sanzione dell'inibizione a danno del dirigente Sig. Roberto Esposito fino al 16.05.2023 e la squalifica del calciatore Sig. Cozza Elio sino al 16.04.2023.

Avverso tale decisione la Società Polisportiva Real Cosenza proponeva reclamo, contestando i fatti, rilevando come nessun ingresso sul terreno di gioco fosse mai avvenuto, disconoscendo i fatti addebitati al dirigente, e rilevando che il calciatore Sig. Cozza Elio si era limitato ad una protesta vibrata nei confronti dell'arbitro dettata dalla concitazione della gara, ma non assumendo toni offensivi e minacciosi.

Passando al merito della decisione, il ricorso è parzialmente fondato.

Ai sensi dell'art. 61 C.G.S. i rapporti degli Ufficiali di gara e del Commissario di campo ed i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti ed il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare.

Tuttavia, appare equo rideterminare le sanzioni inflitte ai tesserati della società reclamante, in quanto i fatti addebitabili sia al dirigente Sig. Roberto Esposito che al calciatore Sig. Elio Cozza possono essere ricondotti alla fattispecie di comportamento gravemente irrispettoso, che, però, non si sono concretizzati con contatto fisico.

Pertanto, la sanzione dell'inibizione del dirigente Sig. Roberto Esposito dovrà essere ridotta fino al 16.04.2023 e la squalifica al calciatore Sig. Elio Cozza dovrà essere ridotta fino al 20.03.2023.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale in parziale riforma della decisione impugnata, riduce la sanzione dell'inibizione al dirigente Sig. Roberto ESPOSITO fino al 16 APRILE 2023, riduce la squalifica al calciatore Sig. Elio COZZA fino al 20 MARZO 2023;

Conferma nel resto e dispone accreditarsi il contributo per l'accesso alla giustizia sportiva sul conto della reclamante.

RECLAMO N. 34 della società A.S.D. AMANTEA FUTSAL

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n. 23 del 23.02.2023 (Squalifica calciatore Sig. MOTOLESE Eligio per QUATTRO gare, squalifica calciatore Sig. GAGLIARDI Michele per TRE gare).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Letti gli atti ufficiali e il reclamo;

RILEVA

La Società A.S.D. Amantea Futsal ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Cosenza relativamente alla gara A.S.D. Icierre Lamezia C5 - A.S.D. Amantea Futsal chiedendo la riduzione delle squalifiche inflitte ai calciatori Sig. Motolese Eligio e Sig. Gagliardi Michele senza alcuna specificazione dei motivi di reclamo.

Passando al merito della decisione, il ricorso è parzialmente fondato.

Ai sensi dell'art. 61 C.G.S. i rapporti degli Ufficiali di gara o del Commissario di campo ed i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti ed il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare.

Tuttavia, appare equo rideterminare le sanzioni inflitte ai tesserati della società reclamante, riducendo la squalifica del calciatore Sig. Motolese Eligio a TRE giornate effettive e la squalifica del calciatore Sig. Gagliardi Michele a DUE gare effettive.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, in parziale riforma della decisione impugnata, riduce la squalifica al calciatore Sig. MOTOLESE Eligio a TRE giornate effettive e la squalifica al calciatore Sig. GAGLIARDI Michele a DUE gare effettive; Dispone accreditarsi il contributo per l'accesso alla giustizia sportiva sul conto della reclamante.

RECLAMO N. 35 della società A.S.D. SCALA COELI

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Distrettuale di Rossano di cui al Comunicato Ufficiale n. 20 del 16.02.2023 (Punizione sportiva perdita della gara A.S.D. Scala Coeli – A.S.D. N.P. Sandemetrese 2021 del 05/02/2023 del Campionato di Terza Categoria Girone A - con il punteggio di 0 – 3).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Letti gli atti ufficiali e il reclamo;

RILEVA

La società reclamante ha proposto reclamo al Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Distrettuale di Rossano relativamente alla gara A.S.D. Scala Coeli - N.P. Sandemetrese 2021 deducendo presunti errori tecnici del direttore di gara.

Il Giudice Sportivo ha dichiarato inammissibile il reclamo in quanto *“non risulta provato alla controparte né l'invio del preannuncio né, tantomeno, quello del reclamo stesso”*.

La Società reclamante ha prodotto in giudizio la prova della notifica del preannuncio di reclamo alla Società A.S.D. N.P.Sandemetrese 2021 inviata con pec in data 05.02.2023 alle ore 19:48, nonché la prova della notifica del reclamo dinanzi al Giudice Sportivo inviato sempre con PEC in data 08.02.2023 alle ore 9:34.

Pertanto, il reclamo deve essere accolto, ed in applicazione di quanto disposto dall'art. 78, Il comma C.G.S., bisogna rinviare la causa al Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Distrettuale di Rossano per l'esame del merito.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale accoglie il reclamo;
dispone la trasmissione degli atti al Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Distrettuale di Rossano per l'esame del merito;
dispone accreditarsi sul conto della reclamante il contributo versato per l'accesso alla giustizia sportiva.

RECLAMO N. 36 della società A.S.D. CITTA' DI FIORE C/5

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 114 del 16.02.2023 (Inibizione Dirigente Sig. CORDUA Valerio fino al 30.06.2023; Squalifica Allenatore Sig. FEDERICO Umberto fino al 26.04.2023).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Letti gli atti ufficiali e il reclamo;

RILEVA

Dal rapporto arbitrale, emerge che al termine della gara A.S.D. Città di Fiore C5 – A.S.D. Domenico Sport, il dirigente della A.S.D. Città di Fiore, sig. Valerio Cordua, entrava sul terreno di gioco ed in maniera aggressiva spintonava ripetutamente al petto e stratonava per la divisa uno dei direttori di gara nonché gli rivolgeva parole offensive. Sempre al termine della partita, l'allenatore della A.S.D. Città di Fiore C5, sig. Federico Umberto, colpiva per tre volte con calci e pugni la porta dello spogliatoio arbitrale e rivolgeva parole offensive ai direttori di gara.

Il Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria, pertanto, squalificava l'allenatore, Sig. Federico Umberto, fino al 26.04.2023 e comminava al dirigente, Sig. Valerio Cordua, l'inibizione fino al 30.06.2023.

Avverso tale decisione la Società A.S.D. Città di Fiore C5 proponeva reclamo, non contestando i fatti, ma chiedendo una riduzione della squalifica inflitta ai propri tesserati, in quanto non si sarebbero verificati azioni violente nei confronti dei direttori di gara.

Passando al merito della decisione, il ricorso è fondato.

Ai sensi dell'art. 61 C.G.S. i rapporti degli Ufficiali di gara o del Commissario di campo e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti ed il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare.

Le sanzioni inflitte dal primo giudice appaiono eccessive in relazione alle accertate condotte del dirigente Sig. Valerio Cordua e dell'allenatore Sig. Federico Umberto, e devono essere ridotte come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale in riforma della decisione impugnata, riduce la sanzione dell'inibizione al dirigente Sig. Valerio CORDUA fino al 31 MAGGIO 2023, nonché riduce la squalifica dell'allenatore Sig. FEDERICO Umberto fino al 31 MARZO 2023.

Dispone accreditarsi il contributo per l'accesso alla giustizia sportiva sul conto della reclamante.

RECLAMO N. 25 della società AMATORI ROCCABERNARDA

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato provinciale di Crotona di cui al Comunicato Ufficiale n. 15 del 26.01.2023(Inibizione Allenatore Sig.MARAZZITA Giuseppe fino al 30.06.2023; Squalifica Calciatore Sig. PALLONE Nicola per TRE giornate;Punizione sportiva perdita della gara Amatori Roccabernarda - Cutro Amatori 2013 del 21.01.2023 valevole per il Torneo Ricreativo Amatori – con il punteggio di 0 - 3).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Letti gli atti ufficiali e il reclamo;

sentita la Società reclamante, nonché il Direttore di gara a chiarimenti alla presenza del rappresentante AIA Sig. Vincenzo Nicoletti;

RILEVA

La Società Amatori Roccabernarda ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Crotona relativamente alla gara del 21.01.2023 Amatori Roccabernarda – A.S.D. Amatori Cutro, con la quale il Giudice Sportivo ha inflitto alla Società Amatori Roccabernarda la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-3, nonché ha inflitto la squalifica al calciatore Sig. Nicola Pallone per tre giornate ed ha inflitto all'allenatore Sig. Giuseppe Marazzita l'inibizione fino al 30.06.2023.

La società reclamante eccepisce che l'arbitro avrebbe commesso un errore tecnico in quanto non vi erano le condizioni per la sospensione della gara, non essendosi verificati fatti o situazioni che, in concreto, possano ritenersi gravemente pregiudizievoli per la incolumità del direttore di gara.

Chiede, altresì, di riformare le sanzioni inflitte all'allenatore Sig. Giuseppe Marazzita ed al calciatore Sig. Nicola Pallone.

Sulle sanzioni ai tesserati, questa Corte si è già pronunciata, giusto provvedimento pubblicato sul C.U. n. 113 del 14.02.2023.

In ordine alla decisione sulla perdita della gara, dopo aver sentito il direttore di gara, si può ritenere raggiunta la prova dei fatti descritti nel rapporto.

Infatti, l'Arbitro Sig. Ciancaleoni Ottavio ha confermato quanto già contenuto nel referto, ed in particolar modo, ha precisato che, dopo il contatto con l'allenatore e le continue e reiterate proteste della squadra di casa, non vi erano più le condizioni di sicurezza per la prosecuzione della gara.

Ai sensi dell'art. 61 C.G.S. i rapporti degli Ufficiali di gara e del Commissario di campo e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti ed il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, per cui il reclamo deve essere respinto.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale rigetta il reclamo in ordine alla richiesta di ripetizione della gara.

Nel resto si rimanda alla delibera della Corte presente nel Comunicato Ufficiale n. 113 del 14.02.2023.

IL SEGRETARIO
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE
Saverio Mirarchi